

# LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

## SEZIONE I CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati  
Dott. Renato GRANATA Presidente  
" Ernesto TILOCCA Consigliere  
" Giuseppe CATURANI "  
" Antonio SENSALÉ "  
" Michele CANTILLO Rel. "

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

sul ricorso proposto

da

MAHARAI EMBAYE, elett. dom.to in Roma, Via G. Bazzoni n. 3, c-o l'Avv. Fabrizio Paoletti, che lo rapp.ta e difende unitamente all'Avv. Francesco Cavallaro, giusta delega in atti.

Ricorrente

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., elett. dom.to in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, c-o l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rapp.ta e difende ope legis.

Resistente

nonché contro

AMM.NE DELL'INTERNO, c-o l'Avv. Distr. dello Stato di Milano;

Intimato

nonché contro

PROC. Gen. presso la Corte di Appello di Milano.

Intimato

Avverso la sentenza della Corte di App. di Milano dep. il 3.4.84.

Udita la relaz. svolta dal Cons. dott. Michele Cantillo;

Udito l'Avv. Paoletti per il ricorrente;

Udito l'Avv. Bragaglia per il resistente;

Udito il P.M. dott. Renato Golia che ha concluso per il rigetto del ricorso.

---

### Svolgimento del processo

Maharay Embaye, nato il 24 dicembre 1944 in Eritrea, presentava istanza al Sindaco di Milano per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, in quanto il padre, ugualmente nato in Eritrea, doveva considerarsi cittadino italiano optimo iure ai sensi dell'art. 3 n. 1 della *legge 13 giugno 1912, n. 555*, per avere prestato servizio militare nell'esercito italiano. In particolare, aveva militato - dal dicembre 1934 alla cessazione della seconda guerra mondiale - in un reparto ascario dell'esercito, conseguendo un grado corrispondente a quello di sergente (buluk-basci) e distinguendosi in azioni belliche, tanto da riportare onorificenze militari che gli erano valse la concessione di un trattamento di quiescenza da parte dello Stato italiano ai sensi della *legge n. 1117 del 1955*.

Il Sindaco, su parere del Ministro dell'Interno, con nota del 12 marzo 1982 rigettava l'istanza, nella considerazione che la disposizione invocata riguardava l'acquisito della cittadinanza da parte di

stranieri, mentre il padre del richiedente aveva la posizione di suddito coloniale, la quale - ai sensi della normativa vigente all'epoca - non consentiva l'acquisto della cittadinanza italiana. In conseguenza di ciò il Maharai conveniva davanti al Tribunale di Milano l'Amministrazione degli interni e il Sindaco del Comune di Milano chiedendo che gli venisse riconosciuta la cittadinanza *jure sanguinis*. Il Tribunale rigettava la domanda.

E la pronuncia, con la sentenza ora denunziata del 3 aprile 1984, veniva confermata dalla Corte di appello di Milano. Premesso che, secondo l'ordinamento vigente all'epoca, lo stato di sudditanza, proprio dei nativi di ceto colonie, si contrapponeva sia a quello di cittadinanza e sia alla condizione di straniero, la Corte osserva che un particolare status, intermedio fra quello di sudditanza coloniale e di cittadinanza italiana era stato previsto solo a favore dei nativi della Libia e delle Isole Egee.

Tenuto conto del grado di civiltà avanzata da quelle popolazioni, in prosieguo di tempo la cittadinanza italiana libica e "la cittadinanza italiana dell'Egeo" erano state assimilate senz'altro alla cittadinanza italiana, mentre ciò non si era verificato per la "sudditanza coloniale" o "sudditanza dell'A.O.I.", rimasta come "status" nettamente contrapposto alla cittadinanza italiana.

Né la militanza in un reparto dell'Esercito italiano poteva consentire ai sudditi l'acquisto della cittadinanza, il r.d.l. 1 giugno 1936, n. 1019, stabiliva che, in conseguenza della prestazione del servizio civile o militare nell'A.O.I., i nativi, i loro figli e le loro mogli potevano acquistare di pieno diritto lo status di suddito coloniale, e che in relazione a questa fattispecie si evidenziava la netta diversità rispetto alla condizione dei cittadini italiani libici, per i quali la militanza con "onore e fedeltà" in un corpo militare dello Stato poteva condurre all'acquisto della cittadinanza italiana *pleno iure*.

D'altra parte, per due altri motivi nella specie risultava inapplicabile il n. 1 dell'art. 3 della *legge n. 555 del 1912*: in primo luogo, perché lo stato di suddito non equiparabile a quello di straniero, in secondo luogo, perché non risultava che il padre dell'istante avesse prestato servizio militare nel Regno, ossia nel territorio metropolitano.

La Corte, poi, riteneva inconferente il richiamo all'art. 19 secondo comma del Trattato di pace di Parigi del 10 febbraio 1947, che, per evitare l'apolidia, condizionava la perdita della cittadinanza italiana dei residenti in territori ceduti dall'Italia all'acquisto della cittadinanza dello Stato subentrante, e riteneva altresì manifestamente infondata la questione di legittimità delle norme contenute nei r.d. n. 999 del 1913 e n. 1019 del 1936 in ordine alla condizione dei suddetti, rilevando che tali norme non potevano formare oggetto di sindacato perché ormai incompatibili con l'ordinamento o abrogate espressamente.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso il Maharay in base a cinque motivi.

Resiste l'Amministrazione con controricorso.

### **Motivi della decisione**

1. - Nell'ordine logico-giuridico vanno esaminati con precedenza ed insieme il terzo e il quarto motivo di ricorso, con cui il ricorrente critica la sentenza impugnata quanto alla ricostruzione della disciplina dello status di suddito coloniale, con specifico riferimento alle conseguenze del servizio militare prestato nell'esercito italiano. Denunziando la violazione dell'art. 28 r.d.l. 1° giugno 1936, n. 1019, e dell'art. 15 della *legge 13 giugno 1912, n. 555*, sostiene che la prima disposizione, nello stabilire che la militanza nell'esercito in A.O.I. faceva acquisire la qualità di suddito, si riferisce, ovviamente, ai non sudditi, sicché non tocca il problema circa l'acquisto della cittadinanza da parte dei sudditi; e che la seconda disposizione equipara il territorio delle colonie a quello metropolitano e perciò il servizio militare prestato nelle prime è equiparato al servizio prestato nel Regno, agli effetti dell'art. 3 n. 1 della legge del 1912.

Le critiche sono fondate, anche se le conseguenze che ne derivano non sono tali da condurre a ritenere che, nel sistema normativo precedente al decreto legislativo C.P.S. 28 novembre 1947, n. 1430 (di esecuzione del Trattato di pace del 10 febbraio 1947), la condizione di "suddito" dovesse equipararsi a quello di "straniero" agli effetti dell'art. 3 n. 1 cit. -

Al riguardo va precisato che la situazione giuridica definita di "sudditanza", propria delle popolazioni coloniali prima dell'Eritrea e della Somalia, poi dell'intera Africa Orientale Italiana, si differenziava nettamente dalla cittadinanza italiana, conferendo capacità e poteri notevolmente più limitati sia nell'attività privata, sia nelle relazioni sociali e sia, soprattutto, nell'esercizio di funzioni pubbliche, consentite esclusivamente nelle strutture della colonia di appartenenza e in forme e modi rigorosamente circoscritti con divieto assoluto di assunzioni di posti o incarichi che comportassero esercizio di autorità su cittadini metropolitani.

Lo status di sudditanza era attribuito per residenza nei territori coloniali suddetti e per nascita, ma in nessun caso poteva essere acquistato da cittadini italiani (art. 28 r.d. n. 1019 del 1936); era considerato tendenzialmente perpetuo, in quanto i sudditi potevano acquistare la qualità di cittadini o sudditi stranieri solo a determinate condizioni e mediante provvedimento del ministro per le colonie (art. 29); potevano ottenere la cittadinanza italiana i nativi meticci figli di genitori ignoti, di cui si poteva fondatamente presumere l'appartenenza alla razza bianca (art. 30).

La disposizione cui fa riferimento la Corte di appello (art. 28, lett. e) non riguardava i già sudditi, ma gli appartenenti ad altra "popolazione africana o asiatica", i quali, se residenti nella colonia, acquistavano lo iure la status di sudditanza in quanto prestassero, o avessero prestato in passato, servizio civile o militare presso la pubblica amministrazione nell'Africa Orientale Italiana. Nessuna disposizione si occupava delle conseguenze che la prestazione di un servizio civile o militare da parte dei sudditi comportava sullo status degli stessi; e mancava, di conseguenza, contrariamente a quanto affermato dalla Corte, una norma da cui direttamente risultasse l'irrilevanza di tale servizio in ordine all'acquisto della cittadinanza.

Occorre allora stabilire se, nel sistema innanzi delineato, fosse riferibile anche ai sudditi il disposto dell'art. 3 della legge del 1912, secondo cui lo "straniero nato nel Regno o figlio di genitori quivi residenti da almeno dieci anni al tempo della sua nascita, diviene cittadino: 1) se presta servizio militare nel Regno o accetta un impiego nello Stato".

Incorre certamente in errore la sentenza impugnata allorché nega che il servizio militare prestato nelle colonie possa ritenersi equivalente a quello prestato nel Regno: l'equipollenza è espressamente stabilita, invece, dall'art. 15, secondo il quale "è equiparato al territorio del Regno, per gli effetti della presente legge, il territorio delle colonie italiane".

Senonché la conclusione negativa cui è pervenuta la Corte deve essere tenuta ugualmente ferma, dovendosi escludere che in quel sistema il suddito potesse essere equiparato allo straniero agli effetti dell'acquisto della cittadinanza.

Si è già visto che per i sudditi era previsto uno status speciale che era diretto a mantenere una rigida separazione degli stessi rispetto ai cittadini italiani, in modo da conservare le linee fondamentali della condizione di soggezione in cui erano stati posti gli abitanti.

Non è esatto, dunque, il ragionamento a fortiori per cui, essendo concesso agli stranieri di diventare cittadini italiani prestando servizio militare o civile, a maggior ragione tale possibilità dovesse riconoscersi ai sudditi; per converso, la discriminazione era giustificata proprio dalla finalità di evitare che i sudditi potessero conseguire uno status diverso.

Ciò trova puntuale conferma nella diversa disciplina prevista per gli abitanti della Libia, ai quali era attribuita una forma di cittadinanza coloniale che, rispetto alla condizione di sudditanza, conferiva una maggiore quantità di diritti in tema di libertà individuale, tutela del domicilio e della proprietà, esercizio delle professioni, accesso alle cariche civili e militari in Libia e nelle colonie, etc. - Anche questa cittadinanza era diversa da quella italiana, mantenendo per molti aspetti il carattere di soggezione della colonia verso la "madrepatria", ma consentiva a determinare condizioni l'acquisto della cittadinanza metropolitana (art. 37 r.d.l. 3 dicembre 1934, n. 2012), tra cui l'aver militato in una delle tre Armi dell'esercito o in altro corpo militare dello Stato.

Pertanto si deve concludere che i sudditi non avevano la possibilità di diventare cittadini italiani in conseguenza del servizio militare prestato.

2. - Con il primo e il secondo motivo, denunciando la violazione dell'art. 3 della legge 3 giugno 1912, n. 555, dell'art. 1 *r.d.l. 20 gennaio 1944, n. 25*, e dell'art. 19 d.C.P. 28 novembre 1947, n. 1430, nonché vizi della motivazione, il ricorrente critica la sentenza impugnata per avere escluso che gli ex sudditi debbano essere qualificati "stranieri", agli effetti della prima di dette disposizioni, in virtù della normativa successiva alla perdita delle colonie, che ha fatto cadere ex tunc lo status di sudditanza.

Sostiene che la possibilità di acquistare la cittadinanza italiana, negata ai sudditi coloniali per ragioni di carattere razziale, doveva essere riconosciuta agli stessi già in conseguenza della legge n. 25 del 1944, di abrogazione di tutte le disposizioni comportanti discriminazioni di questo tipo; che la condizione di stranieri era stata normativamente riconosciuta ai sudditi dall'art. 19 cit., per cui le popolazioni residenti nei possedimenti italiani acquistarono la cittadinanza, a titolo originario, dello Stato individuato dalle organizzazioni internazionali come subentrante nelle sovranità; e che conseguentemente era pienamente applicabile, nella specie, il disposto dell'art. 3 n. 1 della legge del 1912.

Anche queste censure, sebbene in sé fondate, non possono condurre all'accoglimento del ricorso, in quanto pure in parte qua la sentenza impugnata deve essere tenuta ferma per una ragione diversa da quella valorizzata nella motivazione, che pertanto va corretta ai sensi *dell'art. 384 comma 2 c.p.c.* - E' nel vero che il ricorrente quando afferma che gli ex sudditi si trovano oggi, per effetto delle leggi innanzi ricordate, nella condizione giuridica di stranieri e sono perciò ad essi astrattamente applicabili, in materia di cittadinanza, le disposizioni riguardanti lo straniero. Occorre dire, anzi, che anche in passato la qualità di suddito, rilevante per il diritto interno, non dava luogo ad una cittadinanza riconoscibile sotto il profilo del diritto internazionale, per il quale, quindi, già allora i sudditi dovevano considerarsi stranieri. Pertanto, una volta venuta meno la sudditanza, la condizione che deve essere riconosciuta agli ex sudditi, per effetti che non contraddicano quelli verificatisi in base alla precedente disciplina, è appunto lo status di straniero.

Ma questo, come si è già detto, non è sufficiente per l'acquisto della cittadinanza italiana nelle fattispecie elencate nell'art. 3 della *legge n. 555 del 1912*, in quanto, ai sensi del primo comma della disposizione, è necessario che lo straniero sia "nato nel Regno" o sia "figlio di genitori quivi residenti da almeno dieci al tempo della sua nascita"; e poiché quest'ultima previsione certamente non riguarda la presente controversia, l'unico problema che si pone nella specie consiste nello stabilire se un ex suddito (per nascita in possedimento coloniale) possa ritenersi "nato nel Regno" ai fini di detta norma. La risposta deve essere negativa, non giovando nell'altro senso il disposto dell'art. 15 della legge del 1912, che, come si è visto, per gli effetti della medesima legge equipara al territorio del Regno il territorio delle colonie.

La norma, infatti, contiene una clausola di deroga a tale principio, in quanto fa salve le leggi speciali riguardanti le colonie; e fra queste leggi vanno annoverate quelle esaminate sub n. 1, le quali attribuivano alle popolazioni delle colonie la condizione di sudditanza, preclusiva dell'acquisto della cittadinanza, proprio in conseguenza della nascita in territorio coloniale.

Questo, cioè, veniva considerato distintamente dal territorio metropolitano al fine di imporre ai nativi la condizione di sudditi; e conseguentemente era esclusa in radice, agli effetti che si considerano, l'equiparazione con il territorio del Regno, posto che in nessun caso i nati nelle colonie potevano ritenersi nati in Italia, stante la diversa (e deteriore) disciplina ad essi riservata appunto in relazione alla nascita in colonia.

La successiva abrogazione del regime di sudditanza è valsa a mutare la condizione di suddito in quella di straniero, ma non ha inciso, ovviamente sulla qualificazione del luogo di nascita come territorio diverso da quello metropolitano, non essendo l'equiparazione consentita né in base all'ordinamento previgente, né in base a quello successivo, che ha soppresso del tutto l'organizzazione coloniale.

Si deve concludere, quindi, che gli ex sudditi, originari dei territori coloniali, pur dovendosi considerare "stranieri" in conseguenza dell'eliminazione dello status di sudditanza, non possono ritenersi "nati nel Regno" agli effetti dell'art. 3 della *legge n. 555 del 1912* e pertanto, ancorché abbiano prestato servizio militare in Italia, non si riscontra nei loro confronti la fattispecie acquisitiva della cittadinanza prevista dal n. 1 di detta disposizione.

Nel caso in esame, risulta dalla sentenza impugnata che Tecchié Embaye, padre dell'attuale ricorrente (che rivendica la cittadinanza iure sanguinis), è nato in Eritrea e perciò, sebbene abbia militato nell'esercito italiano, non ha acquistato la cittadinanza italiana ex art. 3 n. 1 cit., non essendo nato in Italia.

In definitiva, alla stregua della diversa motivazione ora svolta la sentenza impugnata deve essere tenuta ferma, con conseguenziale rigetto dei motivi di ricorso innanzi esaminati ed assorbimento del quinto (relativo ad una questione di costituzionalità, che sarebbe diventata rilevante ove si fosse disconosciuta ai sudditi la qualifica di stranieri).

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di questo giudizio.

**P.Q.M.**

La Corte di Cassazione

- rigetta il ricorso;

- dichiara compensate le spese del giudizio. Così deciso in Roma, il 7 luglio 1988. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 30 MARZO 1989